

**ALLEGATO A**

**CAPITOLATO TECNICO**

**AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI  
LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, 32 e 33 DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.**

## Sommario

Premessa

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e luoghi di svolgimento del servizio

Art. 2 – Descrizione dei servizi richiesti.

Art. 3 – Valore e durata dell'appalto.

Art. 4 – Clausola di revisione del prezzo ex art. 29 D.L. 4/2022.

Art. 5 – Personale impiegato.

Art. 6 – Oneri ed obblighi a carico dell'affidatario.

Art. 7 – Verifica del regolare andamento dell'esecuzione dell'appalto.

Art. 8 – Risoluzione e recesso dell'appalto.

Art. 9 – Fatturazione e modalità di pagamento.

Art. 10 – Responsabilità civile e copertura assicurativa

Art. 11 – Divieto di subappalto e cessione del contratto.

Art. 12 – Sottoscrizione del contratto.

Art. 13 – Controversie.

Art. 14 – Rinvio

Art. 15 – Trattamento dei dati personali.

Art. 16 – Responsabile unico del procedimento.

## PREMESSA

Il datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ha l'obbligo inderogabile di designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP).

Le ulteriori responsabilità del datore di lavoro sono elencate nel successivo articolo art. 18 del decreto sopra citato. Tra esse si richiamano:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico, come previsto dall'articolo 53 e consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

Al fine di adempiere a quanto richiesto dalla attuale normativa, la società Garfagnana Ecologia Ambiente S.r.l. (nel prosieguo, «GEA») intende avvalersi di adeguate competenze esterne nel settore richiamato.

## **Art. 1 – Oggetto dell'appalto e luoghi di svolgimento del servizio**

L'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2000 e s.m.i., prevede l'obbligo di organizzare il servizio di prevenzione e protezione attraverso il ricorso a persone o servizi esterni qualora, come nel caso di GEA, non sia presente, all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del decreto sopra menzionato.

GEA ha la necessità di individuare un soggetto al quale affidare l'incarico di RSPP al fine di adempiere alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

GEA è affidataria del servizio di raccolta, trasporto e invio a recupero di rifiuti urbani e dell'igiene pubblica nell'interesse di 13 Comuni della Garfagnana ed esercita la propria attività presso i seguenti luoghi di lavoro:

- **(EcoCentro) – (Sede legale ed operativa):** Via Pio la Torre 2/C – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lu). Presso tale impianto si opera la raccolta differenziata e la messa in riserva dei rifiuti urbani raccolti ad eccezione del rifiuto organico (CER 200108) e del rifiuto indifferenziato (CER 200301). Gli operatori presenti sono adibiti al servizio di raccolta dei rifiuti (porta a porta o di "prossimità") e alla movimentazione dei rifiuti raccolti. Qui è presente anche la sede legale e amministrativa con maestranze tipiche da ufficio.
- **Stazione carico/scarico "Belvedere" (sede operativa):** Loc Belvedere – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lu). Presso tale impianto vengono messi in riserva e avviati allo smaltimento il rifiuto organico (CER 200108) e il rifiuto indifferenziato (CER 200301). Gli operatori presenti sono principalmente adibiti al carico/scarico dei rifiuti.
- **Discarica "Selve castellane" Loc. Selve Castellane** – 55020 Molazzana (LU). La discarica è attualmente inattiva e la società mantiene l'obbligo di controllare e monitorare eventuali impatti ambientali. Per questo motivo è prevista la saltuaria presenza di alcuni operatori per i controlli necessari.

## **Art. 2 – Descrizione dei servizi richiesti.**

L'affidamento del Servizio di Prevenzione e Protezione consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare quelle relative all'art. 33 del medesimo decreto “Compiti del servizio di prevenzione e protezione”, che, al 1 comma, così recita:

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.

L'art. 33, rispettivamente al 2 e 3 comma, prevede che:

- I componenti del servizio di prevenzione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo;
- Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Oltre alle attività sopra menzionate, l'affidatario dell'incarico di RSPP dovrà svolgere le seguenti prestazioni:

- Aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) attualmente adottato da GEA secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione ad eventuali modifiche strutturali dell'azienda nonché in relazione all'aggiornamento normativo;
- Effettuare sopralluoghi periodici per la verifica del mantenimento dei requisiti di sicurezza necessari;
- Partecipare alle riunioni periodiche secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Partecipare alle eventuali riunioni volontarie organizzate dal S.P.P. aziendale estese ai preposti delle aree funzionali;
- Attività di formazione, informazione ed aggiornamento secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con le modalità e procedure previste dagli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 e del 22/02/2012 relativi all'uso di attrezzature di lavoro nonché del DM Interni del 10/03/1998 relativo alla formazione e/o aggiornamento degli addetti antincendio;
- Predisposizione dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Corso di formazione e/o aggiornamento per gli addetti alle squadre antincendio ed emergenza;
- Organizzare e presiedere le esercitazioni previste dal piano di Emergenza Aziendale (evacuazione, antincendio, ecc.);
- Consulenza nell'attività di redazione e gestione delle procedure di gara affidati da GEA con redazione del DUVRI e tutto quanto previsto dall'art. 26 (contratti di appalto o di Opera o di Somministrazione) e, se del caso, dal titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Invio di informazioni in merito a nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza;
- Gestione protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
- Consulenza tecnica per l'acquisizione di dispositivi di protezione individuali e collettivi, nonché modalità di utilizzo;
- Assistenza tecnica in occasione di visite di controllo da parte di organismi di vigilanza;
- Assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza del lavoro;
- Aggiornamento della valutazione del rischio rumore per l'esposizione del personale, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni 4 anni;
- Aggiornamento all'esposizione del personale al rischio vibrazioni, ogni volta e comunque ogni 4 anni.
- Valutazione dei mancati infortuni e delle eventuali situazioni pericolose segnalate;

- Segnalazione della necessità di interventi, adempimenti e quant'altro necessario ai sensi della normativa vigente.

L'affidatario dovrà svolgere le prestazioni sopra descritte in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione, coordinandosi con il Datore di Lavoro ed obbligandosi all'osservanza di tutte le leggi e norme vigenti in materia.

GEA assicura all'aggiudicatario i supporti documentali e la collaborazione necessaria alla conoscenza e valutazione dei rischi per la definizione e aggiornamento dei documenti e procedure sulla sicurezza.

### **Art. 3 – Valore e durata dell'appalto.**

Il compenso, determinato dall'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento, salvo quanto previsto dal successivo art. 4. L'affidatario, in sede di procedura di gara, è stato adeguatamente edotto sugli elementi da considerare per formulare l'offerta economicamente più conveniente per l'aggiudicazione dell'appalto e pertanto rinuncia, sin da ora, ad ogni pretesa o rivalsa economica aggiuntiva rispetto al prezzo contrattualmente stabilito al momento dell'affidamento.

Ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, GEA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni relative all'attività prevista fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Si precisa che per il presente affidamento non sussistono oneri per la sicurezza in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La durata contrattuale è stabilita in anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'avvio delle prestazioni nelle more del perfezionamento dello stesso.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

### **Art. 4 – Clausola di revisione del prezzo ex art. 29 D.L. 4/2022**

Trattandosi di appalto di servizi avviato con lettera di invito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo/compenso complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al precedente comma, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali del prezzo/tariffa del servizio che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di tariffari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso Ordini, Associazioni o tramite consultazione di operatori del settore. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023 (si ricorda che l'obbligo di cui all'art. 29, D.L. 4/2022 ha efficacia temporanea sino a tale data), qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del compenso complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, an-

che iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma 4.

Le variazioni di prezzo/tariffa in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

È altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del Codice Civile.

#### **Art. 5 – Personale impiegato**

L'affidatario ha l'obbligo di garantire il regolare funzionamento e la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, impiegando adeguate figure professionali.

Nell'esecuzione del servizio l'affidatario si impegna ad osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti/collaboratori tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, nazionale e locale, per i dipendenti delle imprese del settore, in vigore nel tempo in cui si svolgerà l'affidamento.

Al personale impiegato dovranno inoltre essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni.

#### **Art. 6 – Oneri ed obblighi a carico dell'affidatario.**

L'affidatario dovrà attenersi alle norme contenute nel presente capitolato e, nell'esecuzione delle prestazioni, si impegna a conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- svolgere con diligenza l'incarico affidatogli nel rispetto degli obiettivi concordati;
- non divulgare con nessun mezzo notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli;
- non divulgare, durante il rapporto e dopo la cessazione dello stesso, tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico.

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato tecnico, l'affidatario si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con GEA al fine di eseguire le prestazioni con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità delle stesse e dell'immagine della stessa GEA.

L'affidatario non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto contestazioni o controversie con GEA, salvo comprovata causa di forza maggiore. In questo caso l'aggiudicatario è obbligato a comunicare tempestivamente a GEA la causa determinate l'interruzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'affidatario costituisce inadempimento contrattuale con conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

#### **Art. 7 – Verifica del regolare andamento dell'esecuzione dell'appalto.**

GEA si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. A tal fine l'affidatario, per quanto di propria competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

GEA ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza dovere alcun preavviso all'appaltatore, azioni di verifica e controllo finalizzate a:

- a) Controllare la corretta esecuzione del servizio e dell'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'aggiudicatario;
- b) Verificare efficienza ed efficacia;

c) Valutare i risultati complessivi.

#### **Art. 8 – Risoluzione e recesso dell'appalto.**

Il presente affidamento potrà essere risolto da GEA, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, in caso di reiterati inadempimenti agli obblighi previsti a carico all'affidatario.

In particolare, GEA potrà richiedere la risoluzione del rapporto, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, anche nei seguenti casi:

1. Violazione del divieto di subappalto e di cessione, anche parziale, del contratto;
2. Cessione dell'attività, oppure in caso di fallimento, messa in liquidazione o altra procedura concorsuale;
3. Mancata ottemperanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, assunzioni e retribuzioni, continuità e correttezza contributiva e fiscale;
4. Mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Nei casi sopra enunciati GEA darà luogo alla risoluzione del rapporto, previa contestazione degli addebiti, convenendosi sufficiente il termine di 15 giorni, da comunicarsi mediante PEC, per eventuali giustificazioni che l'aggiudicatario voglia produrre.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, GEA, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

Dalla risoluzione deriveranno le conseguenze di cui all'art. 108, D.Lgs. 50/2016.

Ai fini del recesso trova applicazione la disciplina di cui all'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

In tutte le ipotesi precedenti di risoluzione e recesso, l'impresa aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere indennizzi di cui all'art. 1671 Codice civile fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.

#### **Art. 9 – Fatturazione e modalità di pagamento**

L'importo del servizio dovrà essere fatturato con canone mensile posticipato. Ai fini dell'emissione delle fatture, il nostro Codice Destinatario è M5UXCR1. Si comunica inoltre che GEA è soggetta al sistema di liquidazione dell'IVA c.d. "Split Payment" di cui all'art. 17 ter comma 1 bis del D.P.R. 23 ottobre 1972 n. 633. Si invita pertanto l'aggiudicatario, qualora sia soggetto, ad evidenziare in calce alle fatture il richiamo alla normativa "art. 17 ter comma 1 bis D.P.R. – "Split Payment".

Le fatture saranno liquidate e pagate entro 30 (trenta) giorni D.F.F.M. previo accertamento, in termini di quantità e qualità, della rispondenza delle prestazioni effettuate. Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

Il pagamento dei corrispettivi è inoltre subordinato all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) che, in caso di liberi professionisti, non potendo essere acquisita attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, verrà richiesta alla rispettiva cassa professionale di riferimento. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'aggiudicatario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato intestato all'aggiudicatario stesso. Allo scopo, l'aggiudicatario comunica per scritto a GEA gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

#### **Art. 10 – Responsabilità civile e copertura assicurativa.**

Per qualsiasi danno che dovesse derivare dall'esecuzione dell'incarico professionale, la stazione appaltante riterrà responsabile il soggetto aggiudicatario dell'incarico, sia questo professionista singolo, associato, Società, Raggruppamento o Consorzio. In caso di Società, Raggruppamento o Consorzio, la responsabilità si estende anche ai professionisti singoli nominativamente indicati nelle schede di partecipazione. Sono perciò richieste adeguate coperture assicurative. Il soggetto affidatario dell'incarico dovrà munirsi di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata del contratto con massimale non inferiore a euro 500.000,00.

L'affidatario dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, copia conforme della polizza assicurativa sottoscritta, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tale polizza per tutta la durata del contratto.

GEA S.r.l. si avvale della facoltà di non richiedere all'atto della stipula del contratto la garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 11 del Codice ritenendo applicabile tale deroga in quanto l'importo a base di gara risulta inferiore al limite previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) (attualmente fissato in euro 139.000 dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108)

**Art. 11 – Divieto di subappalto e cessione del contratto.**

Non è ammesso il subappalto ed è vietata la cessione totale o parziale del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena la risoluzione dell'affidamento.

**Art. 12 – Sottoscrizione del contratto.**

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto è stipulato, a pena di nullità, mediante scrittura privata in formato elettronico. Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 8, comma 1), lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120), GEA potrà chiedere l'esecuzione anticipata del contratto nelle more del perfezionamento dello stesso.

**Art. 13 – Controversie.**

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente affidamento sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il foro di Lucca.

**Art. 14 – Rinvio.**

Per tutto quanto non espressamente atteso nel presente capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice civile in quanto applicabili, alle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e all'ulteriore disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte della presente procedura di gara.

**Art. 15 – Trattamento dei dati personali.**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che tutti i dati forniti dall'affidatario saranno utilizzati per le finalità di gestione del servizio anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

**Art. 16 – Responsabile unico del procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Cappelli.

Castelnuovo di Garfagnana, 29 marzo 2022

*Dott. Giuseppe PATERNO' del TOSCANO*

Amministratore Unico

*firmato digitalmente*